



Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 17-18 giugno 2010

Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo aprile – giugno 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Andrea Crosilla
Daniela Dragonetti
Alessandra Gabriele
Rossella Pizzo
Elena Sangion
Camilla Toresini

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo aprile - giugno 2010

Sentenza/ Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
n. 133	Principale	Valle d'Aosta; Provincia di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione; Provincia	Finanza regionale
n. 135	Incidentale	Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Espropriazioni; usi civici
n. 136	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Provincia autonoma di Trento	Stato	Tutela della concorrenza
n. 137	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri		Stato	Tutela della concorrenza, ambiente, ordinamento civile
n. 143	Incidentale	Tribunale di Palermo	Regione siciliana	Stato	Elezioni
n. 151	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Valle d'Aosta	Stato	Pubblico impiego
n. 155	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana		Stato	Pubblico impiego
n. 158	Principale	Regione siciliana		Regione	Enti locali
n. 161	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana		Stato	Finanza regionale
n. 167	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato	polizia amministrativa locale
n. 168	Principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Valle d'Aosta	Stato	Energia, ambiente
n. 173	Incidentale	Sezione specializzata agraria della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Agricoltura

n. 175	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana		Stato	Finanza regionale
n. 182	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale
n. 183	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana		Stato	Pubblico impiego
n. 201	Principale	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale
n. 209	Incidentale	TAR Trentino-Alto Adige	Provincia autonoma di Bolzano	Stato	Governo del territorio
n. 212	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana		Stato	Competenze e strumenti normativi

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 12-15 aprile 2010, n. 133 (G.U. 16/2010)

Materia: finanza regionale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), artt. 48-bis e 50, quinto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), artt. 69-86 (Titolo VI), 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di legalità sostanziale.

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 68/2009)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 9-bis, comma 5 e 22, commi 2 e 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 78/2009 nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 78/2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Annotazioni: la Regione Valle d'Aosta ha impugnato il comma 5 dell'art. 9-bis del d.l. 78/2009 nella parte in cui prevede che "In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, [...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto [...], da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto”.

La regione Valle d'Aosta sostiene che tale previsione violi gli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello Statuto speciale. La prima norma stabilisce che “Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso”. La seconda statuisce che “Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione”.

La l. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ha modificato il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta ed in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 4 hanno regolato le quote di partecipazione regionale alle imposte erariali. Quanto alla posizione nel sistema delle fonti di questa legge, l'art. 1 delle “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta” (d. lgs. 320/1994) stabilisce che le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. La norma censurata, invece, attribuisce ad un d.P.C.m. il compito di fissare i criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali. Essa è pertanto costituzionalmente illegittima – nella parte in cui si applica alla ricorrente – in quanto modifica l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, imposto dallo Statuto stesso.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 5, del d.l. 78/2009 non è esclusa dalla clausola di salvaguardia prevista nella stessa norma censurata, in quanto tale formula entra in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, in merito alla variazione delle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali.

Insufficiente è pure la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni e del “tavolo di confronto” previsto dall'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). I pareri prescritti in entrambe le disposizioni citate non possono validamente sostituire l'accordo con la Regione Valle d'Aosta, posto a tutela del suo speciale ordinamento finanziario, che non può essere accomunato e omologato a quello delle altre Regioni.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige è disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta,

che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.

Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, è indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi già illustrati a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove è richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Su queste basi, la Corte ritiene che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento.

La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (sentt. 341 e 334 del 2009).

La Corte considera fondate anche le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. 78/2009.

La Corte rileva che la disposizione in esame è stata modificata successivamente alla proposizione dei ricorsi: tale modifica ha introdotto un nuovo inciso dopo il secondo periodo del comma 2 della disposizione censurata, ma poiché la modifica non influisce sulla sostanza normativa del suddetto comma, le questioni promosse sono state trasferite sul nuovo testo.

La Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento incentrano le loro censure essenzialmente sull'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22 del d.l. citato. Questa norma prevede che le economie di spesa farmaceutica siano riversate dalle Regioni speciali e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello Stato, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di effettuare tale valutazione la Corte fa riferimento agli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). L'art. 34, comma 3, secondo periodo, stabilisce che «La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». L'art. 36 dispone che «Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690».

Gli artt. 34 e 36 della legge 724/1994 non contengono norme di attuazione statutaria e non hanno pertanto rango superiore a quello della legge ordinaria. Tuttavia, la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di

Trento può essere modificata solo con l'accordo dell'una e dell'altra, in virtù delle procedure già esplicitate.

L'art. 22, commi 2 e 3, incide invece in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti, imponendo loro di riversare nel bilancio dello Stato le somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica. A giudizio della Corte, quindi, la specialità dell'autonomia finanziaria delle stesse ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda. Non è quindi corretto il richiamo alla potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto la finalità del fondo alimentato dalle risorse di cui sopra è indicata in modo generico e non si procede pertanto alla fissazione di alcun livello di singole prestazioni.

La Corte, con riferimento ad un caso analogo, ha precisato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, «neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sent. 341/2009). In base al descritto funzionamento dell'ordinamento finanziario, sia la Regione Valle d'Aosta, sia la Provincia autonoma di Trento non gravano, per il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito dei rispettivi territori, sul bilancio dello Stato, e quindi quest'ultimo non ha titolo per pretendere il versamento sul proprio bilancio delle somme risparmiate dalla spesa farmaceutica, che di quella sanitaria fa parte.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22 del d.l. 78/2009, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, ed alla Provincia autonoma di Trento, per violazione dell'autonomia finanziaria provinciale e del principio di leale collaborazione.

La conclusione deve estendersi anche alla Provincia di Bolzano, in base alla già citata giurisprudenza costituzionale (sentt. 341 e 334 del 2009).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 12-15 aprile 2010, n. 135 (G.U. 16/2010).

Materia: espropriazioni; usi civici.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.; artt. 3 e 6 l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Ricorrente/i: Commissario regionale per gli usi civici della Sardegna (ordinanza n. 147/2009).

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: artt. 74 e 75, legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

Annotazioni: la domanda proposta nel giudizio principale chiedeva l'accertamento dell'attuale appartenenza al demanio civico di terreni destinati a «bosco o pascolo permanente» e assoggettati a espropriazione per opere militari negli anni 1957 e 1958, assumendo che l'espropriazione era stata disposta in assenza dell'autorizzazione, da parte della Regione, al mutamento della destinazione delle terre civiche nell'ambito delle procedure di "sdemanzializzazione", di cui all'art. 12 della legge 1766/1927 recante la conversione in legge del regio decreto 751/1924 e dei successivi decreti di modifica, concernenti il riordinamento degli usi civici.

Le disposizioni impugnate in epigrafe, nel disciplinare il procedimento dell'espropriazione di terreni a scopi militari, sono ritenute illegittime dal Commissario regionale per gli usi civici laddove non prevedono, per l'organo statale titolare del potere d'espropriazione, l'obbligo di acquisizione di un parere non vincolante della Regione nell'ipotesi in cui i terreni in questione siano situati nel territorio della Regione Sardegna e siano assoggettati al regime dei beni demaniali di cui agli articoli 11 e 12 della legge 1766/1927.

Ad avviso del rimettente, infatti, il procedimento espropriativo, cui segue necessariamente la sdemanzializzazione, necessita della partecipazione della Regione – portatrice dell'interesse pubblico alla conservazione del regime demaniale delle terre – in quanto titolare di potestà legislativa ed amministrativa esclusiva in materia di usi civici nonché titolare del potere di autorizzare il mutamento della destinazione delle terre civiche nell'ambito delle procedure di "sdemanzializzazione".

Secondo il rimettente, quindi, l'accoglimento della suddetta domanda discenderebbe dalla dichiarazione d'illegittimità delle disposizioni impugnate, che non prevedono nel procedimento espropriativo l'acquisizione del parere non vincolante della Regione, sulla base della quale disapplicare gli atti ablativi «affetti dal vizio di violazione di legge».

A giudizio contrario della Corte la domanda di accertamento non ha ad oggetto l'illegittimità del procedimento ablatorio, bensì la determinazione dell'attuale regime giuridico dei terreni in questione sottoposti ad espropriazione, in asserita carenza del presupposto dell'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa competente.

In considerazione di ciò, dunque, la Corte ritiene che il rimettente debba definire il giudizio tenendo conto della disciplina prevista in materia di usi civici e del sistema di riparto delle giurisdizioni; in tal senso, inoltre, l'assunto sul quale viene sollevata la questione, per il quale dal provvedimento di esproprio sarebbe disceso *ex se* l'effetto della "sdemanializzazione", determinerebbe un insanabile difetto della sua giurisdizione.

Infine, stante il limite all'efficacia della dichiarazione d'illegittimità costituzionale rappresentato dai c.d. "rapporti esauriti" – cui ricondurre quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per il decorso del termine di decadenza – la Corte evidenzia che l'eventuale pronuncia caducatoria risulterebbe, nel caso di specie, *inutiliter data*.

La questione, ritenuta priva di rilevanza, è stata dunque dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 12 – 15 aprile 2010, n. 136 (G.U. 16/2010).

Materia: tutela della concorrenza.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 37/2009).

Resistente/i: Provincia autonoma di Trento.

Oggetto del ricorso: art. 3, commi 1 e 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Annotazioni: le disposizioni censurate in epigrafe, nel modificare la l.p. 4/2000, recante la “Disciplina dell’attività commerciale nella provincia di Trento”, rispettivamente inseriscono l’art. 17-bis e modificano l’art. 20 i quali prevedono la comunicazione da parte dell’esercente alla CCIAA di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio, di volere effettuare vendite promozionali (art. 17-bis, c. 4) e una sanzione amministrativa nel caso del suo mancato inoltro (art. 20).

Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni configurano un vero e proprio obbligo di comunicazione con relativa sanzione in caso d’inosservanza e, dunque, contrastano con la totale liberalizzazione delle vendite promozionali disposta all’art. 3 del d.l. 223/2006 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” in quanto non attengono alla materia del commercio, di competenza provinciale, bensì alla tutela della concorrenza di competenza esclusiva statale.

La difesa provinciale – laddove dappprincipio ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate, ritenendo che l’obbligo di comunicazione avesse funzione di mera pubblicità-notizia con effetti dichiarativi e fosse funzionale alla conoscenza dello svolgimento delle attività commerciali – nell’imminenza dell’udienza ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto la l.p. 19/2009 è intervenuta, espressamente al fine di adeguare la normativa provinciale ai rilievi formulati dal Governo, a modificare la disposizione introdotta dalla prima delle disposizioni impugnate cioè quella relativa all’obbligo di comunicazione, con il conseguente venir meno della correlata sanzione.

Poiché, inoltre, le disposizioni impugnate non hanno trovato, *medio tempore*, applicazione sanzionatoria, il ricorrente ha concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 12-15 aprile 2010, n. 137 (G.U. 16/2010)

Materia: tutela della concorrenza, ambiente, ordinamento civile.

Tipo di giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l), o), s), Cost.; artt. 8, 9, 19 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); artt. 12 e 13 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 41/2009).

Resistente/i:

Oggetto del ricorso: artt. 5, comma 1, 25, comma 1, 27, comma 7, 28, comma 1, 31, commi 2 e 3 e art. 52 della legge della Provincia di Bolzano del 9 aprile 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato estinto il processo.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 25, comma 1, 27, comma 7, 28, comma 1, 31, commi 2 e 3 e dell'art. 52 della l. p. 1/2009.

Ad avviso del ricorrente, l'art. 5, comma 1, sostituendo l'art. 15 della l.p. 2/1987 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano) ha disciplinato l'acquisizione di immobili attraverso la realizzazione di un'opera pubblica mediante procedure di evidenza pubblica, in violazione della materia «tutela della concorrenza», spettante alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), ponendosi altresì in contrasto con l'art. 4, commi 1 e 3, del d.lgs. 163/2006.

L'art. 27, comma 7, introducendo nella l.p. 17/1993 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'art. 6-sexies, è ritenuto dal ricorrente costituzionalmente illegittimo, poiché demanda al regolamento di esecuzione di detta legge la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori, riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», in violazione degli artt. 4, comma 3, ed 85, comma 13, del d.lgs. 163/2006;

Secondo il ricorrente, l'art. 28, comma 1, della l.p. 1/2009 inserendo nella l.p. 6/1998 (Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici) l'art. 41 bis, avente ad oggetto la disciplina dello «avvalimento», istituito regolamentato dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 163/2006 e riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», ordinamento civile» e «giurisdizione», viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Cost. e degli artt. 8 e 9 dello statuto regionale;

Ad avviso del ricorrente, l'art. 31, commi 2 e 3, modificando gli artt. 19, comma 3, lettera b), e 43, comma 1, lettera h), della l.p. 4/2006 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), i quali stabiliscono, rispettivamente, una disciplina dell'obbligo di adozione del formulario di identificazione del trasporto di rifiuti e la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nel caso di mancata, incompleta o inesatta compilazione del formulario dei rifiuti, incidono sulla materia «tutela dell'ambiente», violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e gli artt. 8 e 9 dello statuto regionale;

Inoltre, l'art. 25, comma 1, della l.p. 1/2009, sostituendo il comma 2, dell'art. 14 della l.p. 10/1992 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), il quale disciplina la nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, prevedendo che detti incarichi possano essere conferiti senza alcun limite di età, si pone, secondo il ricorrente, in relazione ad un profilo riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed o), Cost., e dell'art. 8 dello statuto regionale;

Infine, l'art. 52 modificando il comma 5, dell'art. 30 bis della l.p. 36/1976 (Ordinamento delle scuole materne-scuole per l'infanzia), il quale dispone che, al fine di poter accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica, per la scuola dell'infanzia delle località ladine, «si deve attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino», secondo la ricorrente viola gli artt. 3, 97, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 12 e 13 del Trattato CE, nonché gli artt. 8, 9, 19 e 89 dello statuto.

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo in quanto da un lato, il ricorrente ha rinunciato al ricorso poiché gli articoli 9 e 10 della l.p. 7/2009 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni) hanno modificato, rispettivamente, l'articolo 14, comma 2, della l.p. 10/1992 ed abrogato le restanti norme impugnate; dall'altro, la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 14 – 23 aprile 2010, n. 143 (G.U. 17/2010).

Materia: elezioni.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Limiti violati: artt. 3, 51, 97, 122 Cost.; art. 5 del r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Ricorrente/i: Tribunale di Palermo (ordinanza n. 185/2009).

Resistente/i: Regione siciliana.

Oggetto del ricorso: legge della Regione siciliana 20 marzo 1951 n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007 n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge impugnata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Annotazioni: la legge regionale 22/2007 è intervenuta modificando nella legge regionale impugnata le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, di cui all'art. 8, c. 1, alinea 4, e introducendo una specifica disciplina delle incompatibilità al capo III: in tal modo è venuto meno – tranne alcune eccezioni all'art. 10-quinquies, c. 2 – il parallelismo tra le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità precedentemente previsto all'art. 62, in quanto abrogato dalla legge medesima.

A seguito di tale modifica, infatti, mentre permane l'ineleggibilità all'ufficio di deputato regionale per presidenti e assessori delle province regionali e per sindaci e assessori dei comuni con popolazione superiore a venti mila abitanti – quaranta mila antecedentemente alla modifica – viceversa, la successiva assunzione di tali incarichi amministrativi locali da parte dei deputati regionali non costituisce più causa d'incompatibilità.

La Corte si è espressa affermando che, nonostante la Regione siciliana sia titolare di potestà legislativa primaria in materia elettorale, l'ineleggibilità e l'incompatibilità alle cariche elettive sono ambiti sottoposti al limite del rispetto del principio di uguaglianza in tale materia, sancito all'art. 51 Cost.

Recentemente, inoltre, in relazione alla potestà legislativa esclusiva della Regione in tema di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri degli enti locali, con la sentenza 288/2007 la Corte ha ribadito che l'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale della disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive comporta per tale disciplina la conformità ai principi della legislazione statale; e per quanto la potestà legislativa della Regione in materia di elezioni all'Assemblea regionale sia più ampia di quella di elezioni

agli locali, il rispetto del diritto di elettorato passivo in condizioni di uguaglianza s'impone quale limite alla Regione.

Tale conclusione non esclude, peraltro, l'esistenza di discipline differenziate ma soltanto se fondate su «condizioni peculiari locali» che le rendono legittime sotto il profilo costituzionale (sent. 267/1997).

Di conseguenza, a giudizio della Corte, in assenza di tali condizioni peculiari trovano applicazione quei principi enunciati nella legge 165/2004 e che sono espressivi dell'esigenza di uniformità che gli artt. 3 e 51 Cost. impongono (non ponendosi, in tal senso, come principi fondamentali nei confronti della potestà primaria regionale): fra tali principi si annovera quello per cui le ineleggibilità sopravvenute configurano cause d'incompatibilità, al fine di tutelare la libertà di esercizio nella carica di consigliere e di garantire il buon andamento e l'imparzialità nell'attività della pubblica amministrazione.

E se, da una parte, il cumulo delle suddette cariche è già stato ritenuto contrario all'art. 97 Cost. (sent. 201/2003) dall'altra, la Corte ammette che le ridotte dimensioni territoriali del Comune possano rappresentare una deroga al suddetto divieto di cumulo: ed è il caso previsto all'art. 8 della stessa legge 29/1951 limitatamente, però, alla sola ineleggibilità all'ufficio di deputato regionale per sindaci o assessori di comuni con popolazione superiore a venti mila abitanti.

Pertanto, la Corte ritiene, in applicazione in base al principio del parallelismo fra le cause d'ineleggibilità e quelle di incompatibilità, che la Regione debba introdurre quale causa d'incompatibilità con la carica di deputato regionale la sopravvenienza della successiva causa d'ineleggibilità rappresentata dalla carica di sindaco o assessore di comuni con popolazione superiore a venti mila abitanti, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge impugnata nella parte in cui non prevede tale incompatibilità.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 26 – 29 marzo 2010, n. 151 (G.U. 18/2010).

Materia: pubblico impiego.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 28/2009).

Resistente/i: Valle d'Aosta.

Oggetto del ricorso: articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di pubblico impiego regionale).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni impugnate.

Annotazioni: le disposizioni regionali censurate, nel disciplinare aspetti relativi alle assenze per malattia e all'esonero dal servizio per i dipendenti della Regione e degli enti regionali, sono state dichiarate illegittime in quanto riconducibili alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale; le questioni relative agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. sono rimaste assorbite.

In particolare, in relazione alle assenze l'art. 2, al comma 1 prevede la facoltà di effettuare i controlli nel caso di assenze di un giorno e l'obbligatorietà solo nel caso di assenza di almeno dieci giorni mentre al comma 2 individua giorni e fasce orarie di reperibilità per i suddetti controlli; il comma 3 rinvia al contratto collettivo regionale la fissazione dell'ammontare della riduzione del trattamento economico per i primi cinque giorni di assenza; per quanto riguarda, invece, l'art. 3, relativo all'esonero dal servizio, esso fissa il limite al triennio precedente il raggiungimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni per potere fare richiesta dello stesso.

A giudizio della Corte – la quale ricorda di essersi già pronunciata in merito ad altri istituti del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato nelle sentenze nn. 189 e 95 del 2007 – il controllo sullo stato di malattia dei dipendenti e la definizione delle fasce orarie, funzionale all'attuazione del controllo stesso, rappresentano un aspetto del più generale potere di controllo del datore di lavoro derivante dal contratto e riconosciutogli dall'ordinamento a garanzia della regolarità della prestazione da parte del dipendente: la disciplina necessita, pertanto, di applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni speciali.

Allo stesso modo sia la riduzione del trattamento economico, corrispondente a un diritto patrimoniale avente la sua causa nel rapporto contrattuale, sia l'istituto dell'esonero dal servizio, in quanto incide su diritti e obblighi delle parti, rientrano nella disciplina privatistica del rapporto stesso.

I tre aspetti – dell'effettuazione dei controlli, della riduzione del trattamento economico e dell'istituto dell'esonero – così ricondotti al rapporto contrattuale di lavoro subordinato, la cui disciplina privatistica afferisce alla materia dell'ordinamento civile, escludono che le

Regioni, comprese quelle a statuto speciale, possano dettare una propria disciplina su tali aspetti invadendo la competenza legislativa esclusiva statale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 26-29 aprile 2010, n. 155 (G.U. 18/2010).

Materia: pubblico impiego.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 109/2009).

Resistente/i:

Oggetto del ricorso: art. 3 della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 17 dicembre 2009, di approvazione del disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Annotazioni: l'articolo impugnato prevedeva, per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), l'autorizzazione al rinnovo e alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sino a date definite: nel primo caso con unità di personale selezionato con procedura di evidenza pubblica e già utilizzato dall'Agenzia; nel secondo caso previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti in favore di personale che ha già prestato servizio presso di essa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi.

Il ricorrente ravvisa la violazione dei parametri costituzionali in epigrafe in quanto la disposizione impugnata, riferendosi a coloro che hanno già prestato servizio presso l'Agenzia, non permette l'accesso ai pubblici uffici, tramite concorso, in condizione di uguaglianza determinando, invece, un privilegio a favore di una sola categoria e senza che si possa configurare in alcun modo come deroga prevista al terzo comma dell'art. 97 Cost.: il ricorrente richiama proprio l'orientamento della Corte in base al quale «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito» (sent. 293/2009); infine, sulla base delle argomentazioni su esposte il ricorrente ravvisa il contrasto con il limite della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Dal momento che in sede di pubblicazione la legge di cui alla delibera non conteneva la disposizione censurata, e poiché l'esercizio del potere promulgativo deve avvenire in maniera unitaria e contestuale rispetto a quanto deliberato – privando di efficacia le disposizioni omesse in sede di promulgazione – l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è venuto meno (*ex plurimis*, ordinanze n. 74 del 2010, n. 186 del 2009).

Pertanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 28 aprile – 6 maggio 2010, n. 158 (GU 19/2010).

Materia: enti locali.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: artt. 14, lettera o), e 15, comma terzo, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); artt. 3 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso n. 27/2009).

Resistente/i:

Oggetto del ricorso: combinato disposto dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

Annotazioni: la Regione ricorrente ha dapprima censurato le disposizioni in epigrafe le quali, stabilendo, tra l'altro, l'abrogazione di leggi inerenti all'istituzione e alla variazione dei territori di diversi Comuni siciliani, lederebbero le attribuzioni ad essa garantite dagli articoli statutari evocati che attribuiscono all'Assemblea regionale e alla Regione siciliana la competenza legislativa esclusiva in materia di « regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e l'«esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali».

La ricorrente ha ravvisato, inoltre, la lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento in quanto l'abrogazione delle norme regionali denunciata appare arbitraria e contraria al pubblico interesse e introduce, altresì, incertezza per l'operatività stessa degli enti locali.

Successivamente, data l'entrata in vigore del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) che salva dall'abrogazione le disposizioni di interesse della ricorrente, questa ha rinunciato al ricorso essendone venute meno le ragioni.

In assenza della costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 28 aprile – 6 maggio 2010, n. 161 (G.U. 19/2010)

Materia: finanza regionale.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 81, quarto comma, della Costituzione

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 106/2008)

Resistente:

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo».

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarata cessata la materia del contendere.

Annotazioni: il ricorrente ha impugnato la norma in oggetto per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., poiché la stessa – nel consentire la corresponsione di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, alle amministrazioni locali che, nell'attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili – comporta nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, senza contenere né la quantificazione delle stesse, né l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte; la disposizione inoltre non consente alcuna stima presumibile dei suddetti oneri, stante la sua generica formulazione.

La suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare (sentt. n. 386 e n. 213 del 2008, n. 359/2007 e n. 9/1958) che le leggi istitutive di nuove spese debbono recare un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e a tale obbligo non sfuggono le norme regionali.

Poiché, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana n. 25/2008, con omissione della disposizione oggetto di censura, con ciò precludendo definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, e quindi privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 10 marzo – 28 aprile 2010, n. 167 (G.U. 19/2010)

Materia: polizia amministrativa locale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 114 e 117, secondo comma, lettere d), l) ed h), della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 46/2009)

Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: art. 2, comma 1, lettera h); 5, comma 1; 8, comma 6; 10; 15, comma 1; 18, commi 1 e 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato

- l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della legge;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), e dell'art. 5, comma 1, della legge promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge promossa, in riferimento all'art. 114 della Costituzione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Annotazioni:

Premesso che l'articolo 5, comma 1, punto 13 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia competenza legislativa concorrente nella materia della «polizia locale» e considerato che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario potestà legislativa residuale in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.), il ricorrente impugna alcune disposizioni della legge regionale in epigrafe, ritenendole esorbitanti dalla competenza legislativa residuale attribuita alla Regione in tale materia in base alla clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge cost. 3 /2001 e, pertanto, configgenti con il limite costituito dalla competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

In particolare, è impugnato l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale citata nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove «lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere», per violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, posto che le politiche di sicurezza non rientrano tra le materie per le

quali le Regioni possono concludere accordi con Stati ed enti territoriali interni ad altri Stati.

Ad avviso della Corte tale questione non è fondata. La norma infatti deve essere intesa nel senso che la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, svolge una mera attività di stimolo e d'impulso, nei limiti consentiti, presso i competenti organi statali, all'adozione di misure volte al perseguimento del fine della tutela della sicurezza. La norma in esame, pertanto, si limita a prevedere simili interventi promozionali anche nel settore delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

E' impugnato l'art. 5, comma 1, della legge regionale citata, nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, «ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine», in quanto lesivo della competenza esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica, tenuto conto che nello Statuto non vi è alcuna previsione che si riferisca all'utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine idonea a fondare la competenza regionale.

Anche tale questione non è stata ritenuta fondata dalla Corte. Tale norma si limita, infatti, a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione delle convenzioni che le predette associazioni provvedono a stipulare con i Comuni e le Province interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, peraltro precisando che ciò deve avvenire «nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali», senza disporre alcunché sui casi ed i modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine.

Fondata, invece, sempre in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, è stata ritenuta la questione relativa all'articolo 8, comma 6, della legge regionale, nella parte in cui stabilisce che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento». Ad avviso della Corte, infatti, la norma regionale censurata disciplina non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato, in evidente violazione della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica.

Non è stata ritenuta fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale per violazione dell'art. 114 della Costituzione, ritenuta invasiva della sfera di competenza dei Comuni, enti con propri statuti, poteri e funzioni, equiordinati alle Regioni, nella parte in cui fissa i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, e prevede, al comma 1, che i Comuni e le Province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento, disciplinando, poi – nei successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 – minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale e lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico. Ad avviso della Corte, l'art. 114 della Costituzione, pur riconoscendo l'autonomia dei Comuni – come le Province, le Città metropolitane e le Regioni – non attribuisce loro alcuna competenza statutaria o regolamentare. Deve, pertanto, escludersi la denunciata violazione del predetto parametro costituzionale.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge regionale in esame, nella parte in cui prevede che «Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria» per contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale. Richiamando una precedente sentenza (n. 313 del 2003), che aveva affermato l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria «competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione», la Corte ha pronunciato l'illegittimità costituzionale della norma in questione, ritenendo che la stessa, nel provvedere ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, abbia invaso la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale.

Da ultimo è stato impugnato l'art. 18 della legge regionale in esame, in quanto, stabilendo che il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale (comma 1) e che gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento (comma 4), invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di «armi, munizioni ed esplosivi».

La questione relativamente all'art. 18, comma 1, non è stata ritenuta fondata, dal momento che la disposizione in esame, nel prevedere che «il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale» non contiene una disciplina dell'uso delle armi da parte dei membri della polizia locale, ma si limita a rinviare a tal proposito a quanto disposto dal legislatore statale, la cui competenza non è quindi violata.

Fondata, invece, è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 18, comma 4, della legge regionale, dal momento che in questo caso la norma regionale non si limita a rinviare alla disciplina statale, ma identifica una serie di servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono essere muniti di armi. L'art. 5, comma 5, della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (n. 65 del 1986), infatti, prevede che solo «gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti», in linea con quanto stabilito, in via generale, «con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia»; dispone altresì che è «demandato al Prefetto il conferimento al suddetto personale, previa comunicazione al Sindaco, della qualità di agente di pubblica sicurezza». Ad avviso della Corte, la particolare tipologia di servizi ai quali gli agenti ed ufficiali di polizia locale sono adibiti costituisce uno dei presupposti giustificativi dell'attribuzione, da parte della normativa statale, della possibilità per i medesimi di portare le armi. Pertanto, la norma regionale, enumerando esplicitamente ed autonomamente taluni servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le armi, interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi, invadendo la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 28 aprile - 6 maggio 2010, n. 168 (G.U. 19/2010)

Materia: energia, ambiente

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost., art. 12, commi 4 e 10 del d.lgs. 387/2003.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 58/2009)

Resistente/i: Regione Valle d'Aosta;

Oggetto del ricorso: articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge regionale Valle d'Aosta del 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Esito del giudizio: La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 6 comma 3 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4.

Annotazioni: la Corte si pronuncia innanzi tutto sulla questione sollevata dal ricorrente circa l'irritualità delle modalità di costituzione della difesa, che non ha addotto alcuna argomentazione in merito alle doglianze prospettate nel ricorso. L'eccezione è ritenuta non accoglibile in quanto secondo la Corte è interesse del resistente far valere le proprie ragioni in giudizio prospettando argomenti difensivi. Infatti la corretta instaurazione del contraddittorio è subordinata al rispetto dei termini perentori mentre non ha conseguenze sanzionatorie la mancata illustrazione delle conclusioni nell'atto di costituzione della convenuta.

Nel merito delle questioni sollevate la Corte ritiene non fondate le censure mosse all'art. 4 della l.r. 18/2009 che secondo il ricorrente non rispetta le disposizioni in tema di VIA, come previsto dal punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui l'ampliamento delle strutture alberghiere superi i 300 posti letto

Sul punto la Corte evidenzia che la Regione Valle d'Aosta, con l.r. 12/2009, ha regolato la VIA e la procedura di verifica di assoggettabilità a tale valutazione di determinati interventi, in maniera più restrittiva rispetto a quella di cui al d.lgs. 152/2006. Infatti, l'art. 17 della legge regionale sottopone alla procedura di verifica della assoggettabilità a V.I.A i progetti e «le modifiche sostanziali» dei progetti relativi ad «alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità recettiva oltre 50 posti letto» e dunque a strutture alberghiere di dimensioni più ridotte rispetto a quelle contemplate nel codice dell'ambiente.

Secondo la Corte la disposizione impugnata regola solo i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale.

Rigetta altresì la censura relativa al contrasto dell'art. 4 alla disciplina statale nella parte nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento in tutti i casi in

cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.

Infatti secondo la Corte, visto il carattere immediatamente precettivo di tali strumenti di pianificazione, non è necessario, ai fini del loro rispetto, che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza. Ne consegue che il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattenderlo.

E' invece ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. 18/2009.

Sul punto, la Corte ribadisce innanzi tutto che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e che tale inquadramento materiale vale anche per la regione Valle d'Aosta che è pertanto tenuta, nel disciplinare tali impianti, al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Infatti poiché gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale non contemplano l'ambito in oggetto, va applicato l'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 in forza del quale anche la Regione Valle d'Aosta è titolare di potestà legislativa concorrente nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Nel merito la Corte richiama la propria precedente sentenza 166/2009, nella quale afferma che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, (che prevede che le Regioni possano procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali), non consente alle Regioni «di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa». Nello specifico evidenzia che la mancanza di linee guida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto.

La disposizione impugnata disattende quindi l'assetto delle rispettive attribuzioni definite, in modo cogente, dal legislatore statale (cfr. sentt nn. 124 e 119 del 2010 e n. 282/2009) ed è incostituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Fondata è ritenuta altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3 della l.r. 18/2009.

Secondo la Corte l'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003, nel prevedere che il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può essere superiore a centottanta giorni, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo». Al contrario la norma impugnata non fissa alcun termine massimo di sospensione, rinviando ad un momento – l'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento degli impianti – non puntualmente definito.

L'art. 6, comma 3, della l.r. 18/2009 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 14 aprile – 10 maggio 2010, n. 173 (G.U. 20/2010).

Materia: agricoltura

Tipo di giudizio: incidentale

Limiti violati: artt. 116 della Costituzione e 8, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente/i: Sezione specializzata agraria della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano (ordinanza n. 307/2009).

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

Annotazioni:

La Sezione specializzata agraria della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 35, comma 2, legge 340/ 2000, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge n. 229/2003 che prevede che «*Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203*», reputando la norma in contrasto con l'art. 116 Cost. e con l'art. 8, numero 8), del d.P.R. n. 670 del 1972 e, dunque, lesiva della potestà legislativa primaria della Provincia autonoma in materia dell'ordinamento dei masi chiusi.

In particolare, sull'assunto che, essendo la potestà legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di ordinamento dei masi chiusi più ampia rispetto a quella ordinariamente riconosciutagli e tale da estendersi sino alla connessa materia processuale, il rimettente ritiene che il legislatore statale – nel prevedere, quale condizione di proponibilità dell'azione nei giudizi aventi ad oggetto l'ordinamento di detto istituto, l'esperimento del preventivo tentativo di conciliazione – avrebbe violato i propri limiti di competenza, esondando in quelli propri della Provincia autonoma.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, precisando che l'ambito della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini», trova la sua giustificazione nell'esigenza di rispettare e, se del caso,

ristabilire la disciplina del maso chiuso quale si è stratificata nella tradizione e nell'esperienza giuridica riconducibile al diritto preesistente a quello nazionale (sentenze n. 405 del 2006 e n. 4 del 1956). Considerato, pertanto, che la peculiare dilatazione della competenza legislativa provinciale trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale «alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità» (sentenza n. 340 del 1996), ne deriva che, ogni qualvolta la predetta finalità non sia riscontrabile, da un lato, riemergono gli ordinari impedimenti alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione (sentenza n. 405 del 2006) e, dall'altro, la competenza nelle predette materie del legislatore statale, simmetricamente, conserva l'abituale estensione.

Pertanto, poiché la norma impugnata si limita ad introdurre una misura di carattere processuale con funzione deflattiva del contenzioso, non incidente sulla “*trama normativa*” dell'istituto del maso chiuso, gli ambiti di competenza legislativa provinciale devono ritenersi non violati dalla norma censurata.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 10 - 13 maggio 2010, n. 175 (G.U. 20/2010)

Materia: finanza regionale.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione; agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria).

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 31/2009).

Resistente:

Oggetto del ricorso: artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all'inciso «1 ter», 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Annotazioni: il ricorrente ha impugnato il comma 3 dell'art. 8 in oggetto per contrasto con gli artt. 117, 119, secondo comma, e 120 Cost. La disposizione, che prevede l'esclusione delle spese di investimento da parte degli enti locali dal patto di stabilità, è illegittima perché solo le Regioni a statuto speciale che erogano le risorse per la finanza locale sono competenti in materia di patto di stabilità e non anche quelle, tra cui la Regione Siciliana, nei cui territori le suddette risorse sono ancora trasferite agli enti locali dal Ministero dell'interno; inoltre l'esclusione dal patto di stabilità potrebbe comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione.

L'art. 29 in oggetto è stato impugnato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 119, comma quinto, Cost., in quanto introduce, a regime e senza limite di tempo, la possibilità di "regolarizzare" le detenzioni *sine titulo* degli alloggi popolari, mediante il pagamento del canone dovuto ed a prescindere dalla verifica del possesso dei titoli per fruire dei benefici dell'edilizia popolare, regolarizzando in tal modo situazioni di abuso.

L'art. 34 è stato impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto prevede una spesa per la realizzazione di interventi per l'edilizia abitativa priva di idonea copertura finanziaria.

L'art. 58 della citata delibera legislativa incide sulla disciplina di un tributo erariale, attraverso l'introduzione di un meccanismo di «definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi», e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza statale la potestà

legislativa in materia di sistema tributario dello Stato, nonché viola gli artt. 14, 17 e 36 dello statuto speciale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, i quali riservano alla competenza della Regione Siciliana la sola potestà legislativa nella materia dei tributi deliberati dalla medesima.

Con una quinta censura, il ricorrente impugna i commi 2 e 3 dell'art. 61 in oggetto, i quali rispettivamente prevedono che «sono fatti salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [...], adottati dalle società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti in esecuzione dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983/1999 [...] nonché dell'ordinanza n. 885/2003 del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, anche in assenza dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 238, sesto comma, del predetto d. lgs.»; e che «nelle more dell'adozione del citato regolamento, la tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è determinata ed approvata dalle Autorità d'ambito ottimale territoriale ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata».

Il ricorrente evidenzia che tali disposizioni però sono state approvate dopo il deposito della sentenza n. 48/2009 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha stabilito che, fino a quando non sarà operativo il meccanismo tariffario di cui al regolamento previsto dal citato art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, le società d'ambito «non possono che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale».

Alla luce di quanto espresso in detta sentenza, i commi 2 e 3 dell'art. 61 quindi contrasterebbero anzitutto con gli artt. 100, 103, 113 Cost. (relativi alla giurisdizione amministrativa); con gli artt. 3 (eguaglianza) e 24 (effettività della tutela giurisdizionale) Cost., in quanto avendo «funzione provvedimentale concreta», vanificherebbero gli effetti del citato giudicato, sovrapponendosi ad esso con efficacia retroattiva; infine, escludendo per il futuro «l'autonoma determinazione degli enti locali facenti parte dei vari Ambiti Territoriali Ottimali», i commi impugnati contrasterebbero con gli artt. 5 e 114 Cost. e con l'art. 15 dello statuto speciale, che riconoscono e garantiscono l'autonomia a questi ultimi.

Il ricorrente censura, infine, l'art. 77 della delibera impugnata, per violazione degli artt. 81, terzo e quarto comma, e 97 Cost., in quanto lo stesso configura un aumento della spesa non supportato da adeguata copertura finanziaria e ledendo, in ogni caso, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana n. 6/2009, con omissione della disposizione oggetto di censura, con ciò precludendo definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, e quindi privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale e la Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 12 maggio – 20 maggio 2010, n. 182 (G.U. 21/2010)

Materia: finanza regionale

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 75, comma 1, lettera g), D.P.R. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e artt. 9 e 10, commi 6 e 7, decreto legislativo 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 80/2009).

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 13 bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Annotazioni: la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, per asserita lesione della propria autonomia finanziaria disciplinata dalle disposizioni indicate in epigrafe, l'art. 13 bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che riserva al bilancio dello Stato l'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato e rimpatriate in Italia entro i termini fissati.

Per la ricorrente dette entrate tributarie spetterebbero alla Provincia, in applicazione dello Statuto di autonomia, che riserva alle Province autonome i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate (art. 75, comma 1, lettera g), Statuto) nonché degli articoli 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 268/1992.

Il Presidente del Consiglio si è costituito rilevando l'infondatezza della questione, sulla base dei seguenti argomenti:

- eccezionalità e natura peculiare del prelievo, non trattandosi di vera imposta, ma di un prelievo sostitutivo di sanzioni per gli illeciti commessi;
- afferenza della disposizione impugnata alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile statale, di coordinamento della finanza pubblica e di ordinamento civile e penale, avendo la disposizione impugnata l'effetto di "decriminalizzare" e "desanzionare" un certo comportamento in cambio di un ravvedimento operoso accompagnato dal pagamento di una somma;

- spettanza allo Stato del prelievo anche se fosse considerato di natura tributaria, avendo i requisiti richiesti dall'art. 9 del d.lgs. 268/1992.

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ritenendo legittima la destinazione al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali prevista dalla disposizione impugnata, in quanto soddisfa tutte le condizioni contenute nell'art. 9 del d.lgs. 268/1992 e, in particolare:

- a) la disposizione impugnata persegue finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e dalla copertura di spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statale delegate alla Regione;
- b) il gettito dell'imposta è destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province (nel caso di specie, trattasi di spese previste dal documento di programmazione economico-finanziario per gli anni 2010-2013 (DPEF), strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, che si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF e che non sono riconducibili alle competenze legislative regionali o provinciali, attenendo all'assetto economico nazionale nel suo complesso);
- c) il gettito dell'imposta è temporalmente delimitato, avendo il prelievo ad oggetto attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data e rimpatriate o regolarizzate a partire da altra data e fino a un termine stabilito; nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quantificabile, affluendolo stesso gettito ad un'apposita contabilità speciale imputabile allo Stato.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 12 – 20 maggio 2010, n. 183 (G.U. 21/2010)

Materia: pubblico impiego

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 97 Cost.

Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 100/2008)

Resistente:

Oggetto del ricorso: art. 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale».

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarata cessata la materia del contendere.

Annotazioni: la disposizione impugnata prevede l'inserimento del personale dell'Ente Acquadotti Siciliani, in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta, e l'utilizzazione del personale medesimo presso l'Ente in liquidazione per quanto strettamente necessario all'attività di liquidazione stessa o presso le amministrazioni di altri enti locali o regionali.

La norma viene censurata per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., per la carenza di comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse e per la natura meramente assistenziale di sostegno all'occupazione, al di fuori dei vincoli del rapporto di pubblico impiego che, secondo Costituzione, incontra l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione (manca una ponderata verifica della necessità di avvalersi del personale in questione, in assenza del trasferimento di nuove funzioni e compiti agli uffici regionali). Vi sarebbe, inoltre, un rovesciamento di priorità tra l'interesse dell'istituzione alla funzione e l'interesse delle persone all'impiego, che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare.

Successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana n. 20/2008, con omissione della disposizione oggetto di censura, con ciò precludendo definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, e quindi privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale e la Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 – 10 giugno 2010, n. 201 (G.U. 24/2010).

Materia: finanza regionale.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.; artt. 32, 33, 36, 37, 43 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana); art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso n. 47/2009).

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettera a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), 19, 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19 della legge 42/2009;
- infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della medesima legge.

Annotazioni: la Regione siciliana ha impugnato le disposizioni della legge di delegazione in epigrafe, contenenti i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve ispirarsi per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'art. 119 Cost.

I primi principi e criteri direttivi impugnati, contenuti negli artt. 8, c. 1, lett. f), e 10, c. 1, lett. a) e b), numeri 1) e 2), poiché prevedono nell'insieme la soppressione dei trasferimenti statali per il finanziamento di funzioni esercitate nelle materie di competenza legislativa regionale, e un aumento di determinate entrate a fini compensativi, sono ritenuti in contrasto con l'art. 36 Stat., di definizione dei rapporti tributari volti all'attribuzione del gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale; la ricorrente ravvisa, inoltre, la violazione dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. in quanto tali ultime risorse non compenserebbero la soppressione suddetta compromettendo l'esercizio delle proprie funzioni, per carenza delle risorse finanziarie.

Secondariamente, la Regione ha censurato i principi fissati agli artt. 11, c. 1, lett. b) ed f), e 12, c. 1, lett. b) e c) volti al finanziamento degli enti locali mediante il ricorso, oltre che a tributi propri, anche a tributi erariali e regionali determinando, in tal modo, una riduzione del gettito tributario regionale; la ricorrente assume, dunque, la violazione degli

artt. 36 e 37 Stat. nonché delle relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1074/1965, delineanti il sistema del gettito dei cespiti tributari; inoltre, analogamente a quanto dedotto in relazione alla soppressione dei trasferimenti statali, ovvero all'assenza di un meccanismo compensativo, ciò fa ravvisare la violazione degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. poiché pregiudica la Regione nell'esercizio delle proprie funzioni per carenza di risorse finanziarie.

In terzo luogo, la Regione ha impugnato l'art. 19, in base al quale nell'ambito dell'attribuzione a titolo non oneroso di patrimonio statale ai diversi livelli di governo lo Stato può determinare in apposite liste i singoli beni da attribuire, e ha asserito il contrasto con gli artt. 32 e 33 Stat. e con le relative norme di attuazione, di cui al d.P.R. 1825/1961: i parametri statuari richiamati, attributivi alla Regione di tutti i beni dello Stato demaniali e patrimoniali, ad eccezione di quelli riguardanti la difesa o i servizi di carattere nazionale, fanno dedurre alla ricorrente il divieto per lo Stato di sottrarre alla Regione beni ad essa già trasferiti nonché la titolarità esclusiva regionale dei beni non ancora trasferiti o non più utili alla difesa o ai servizi nazionali.

Infine, viene impugnato l'art. 27, comma 7 in quanto, nel prevedere l'istituzione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», contrasterebbe con i lavori della Commissione paritetica prevista all'art. 43 Stat.

Per quanto attiene alle prime tre censure esaminate, la Corte accoglie l'eccezione d'inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato, per la quale le norme impugnate non trovano applicazione nei confronti della Regione siciliana poiché l'art. 1, c. 2, della stessa legge contiene una "clausola di esclusione" in base alla quale alle regioni speciali e alle province autonome si applicano esclusivamente gli articoli 15, 22 e 27.

Per quanto attiene, invece, alla censura mossa all'art. 27, c. 7, la Corte ritiene la questione infondata affermando che detto tavolo di confronto non si configura come una duplicazione della Commissione paritetica in quanto la composizione e gli ambiti operativi nonché le funzioni - di informazione, consultazione e studio sui profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale, per il primo e di partecipazione al procedimento di produzione normativa, per la seconda - sono del tutto diverse.

A sostegno di tale conclusione, inoltre, la Corte richiama quanto previsto all'art. 1, c. 2, della stessa legge per il quale l'applicazione dell'art. 27 alle Regioni a statuto speciale deve essere conforme agli statuti regionali.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 - 11 giugno 2010, n. 209 (G.U. 24/2010)

Materia: governo del territorio, edilizia, urbanistica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Stato (TAR Trentino-Alto Adige) (ordinanza n. 74/2008)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 107-bis, commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale).

Esito del giudizio: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell'art. 107-bis.

Annotazioni:

Il TAR rimettente censura i commi 6 e 7 dell'art. 107-bis della legge urbanistica provinciale, nonostante gli stessi siano stati abrogati prima del deposito dell'ordinanza di rimessione.

La Corte in via preliminare dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves perché depositato fuori termine. Poi, prima di passare all'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa provinciale, ritiene necessario ricostruire l'evoluzione della normativa in materia.

Con la l.p. 13/1997 la Provincia autonoma di Bolzano si è dotata della legge urbanistica il cui art. 88, nella sua formulazione originaria, stabiliva che, in caso di annullamento della concessione, qualora non fosse possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applicasse una sanzione pecuniaria, la cui integrale corresponsione valeva a produrre i medesimi effetti della concessione edilizia in sanatoria.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 32, commi 14 e 15, della l.p. 1/2004 (legge finanziaria 2004). In particolare, il comma 14 ha sostituito il comma 1 dell'art. 88 della l.p. 13/1997, ammettendo il pagamento della sanzione pecuniaria, e quindi la concessione in sanatoria, soltanto qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, ed eliminando l'alternativa costituita dall'impossibilità di restituzione in pristino.

Il comma 15 dell'art. 32 della finanziaria 2004 ha invece introdotto, nel testo dell'art. 88 della l.p. 13/1997, il comma 1-bis, che, nella formulazione originaria, escludeva il pagamento della sanzione pecuniaria – e quindi l'effetto di concessione in sanatoria da

ciò derivante – nell'ipotesi che la costruzione insistesse su un'area soggetta a vincolo di inedificabilità e menzionata dall'art. 27 della legge della l.p. 4/1987.

L'art. 19, comma 5, della l.p. 3/2007 ha nuovamente sostituito il comma 1 dell'art. 88 della l.p. 13/1997, mantenendo inalterate le condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria e modificando solo l'ammontare della sanzione pecuniaria.

L'art. 23 della stessa l.p. 3/2007 ha invece introdotto, nel testo dell'art. 107-bis della l.p. 13/1997, i commi 6 e 7, oggetto delle questioni di legittimità costituzionale.

I citati commi 6 e 7 contenevano norme recanti l'interpretazione autentica, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis dell'art. 88 della l.p.13/1997; in particolare, il comma 6 stabiliva il comma 1 dell'articolo 88 si interpreta nel senso che l'annullamento della concessione edilizia può essere dipeso anche da vizi sostanziali che non possono essere rimossi.

Il comma 7 invece disponeva che «Al comma 1-bis dell'articolo 88 la dizione: “area soggetta al vincolo di inedificabilità e menzionata dall'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4” si interpreta nel senso che si tratta di un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4».

Infine, con la l.p. 4/2008 sono stati abrogati i censurati commi 6 e 7 dell'art. 107-bis della l.p. 13/1997 ed il comma 1-bis dell'art. 88 è stato così sostituito: «Il pagamento della sanzione pecuniaria è ammesso anche quando l'annullamento della concessione edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria non è ammesso qualora la costruzione insista su un'area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.»

A fronte di tale quadro normativo la Corte passa all'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate, sotto diversi profili, dalla difesa provinciale, rigettandole tutte.

Nel merito le questioni sono ritenute fondate. Infatti la Corte richiama quanto costantemente affermato sulla possibilità di emanare norme di interpretazione autentica sia in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, che «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore» (cfr. sent. 525/2000; conforme, ex plurimis, sentenze 374/2002, 26/2003, 274/2006, 234/2007, 170/2008, 24/2009).

Richiama altresì l'individuazione dei limiti all'efficacia retroattiva delle leggi, volti a salvaguardare sia i principi costituzionali che i valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dell'ordinamento, tra i quali il rispetto del principio generale di ragionevolezza che sfocia nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Alla luce di tali principi le disposizioni impugnate non solo non possono essere ritenute interpretative ma, secondo la Corte, ledono, con la loro efficacia retroattiva, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), l'effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.) e l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria (art. 102 Cost.).

Infatti entrambe le norme impugnate, nonostante l'autoqualificazione di norme interpretative, contengono delle vere e proprie innovazioni del testo previgente apportando, con efficacia retroattiva, rilevanti modifiche all'ordinamento urbanistico, incidendo in modo irragionevole sul «legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto».

È infatti irragionevole che si sia intervenuto per rendere retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza la necessità di risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme “interpretate” offrisse alcun appiglio semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. Tale operato oltre a ledere l'affidamento dei cittadini nella stabilità della disciplina giuridica, che viene sconvolta dall'ingresso immotivato di norme retroattive che alterano rapporti pregressi, rende inutile e privo di effettività il diritto di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

A tale lesione di diritti fondamentali dei cittadini si aggiunge la violazione dell'art. 102 Cost., in quanto le norme censurate incidono negativamente sulle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito di giudizi in corso.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: 7 – 11 giugno 2010, n. 212 (G.U. 24/2010).

Materia: competenze e strumenti normativi

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articoli 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 27/2010).

Resistente/i:

Oggetto del ricorso: articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 337 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia).

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Annotazioni:

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana censura l'art. 13, comma 1, della delibera legislativa impugnata, e gli altri articoli che ad esso fanno rinvio, poiché prevede che lo strumento normativo per attuare le disposizioni della delibera legislativa censurata è il decreto assessoriale, anziché il regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su deliberazione del Governo regionale, violando in tal modo quanto disposto dagli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto speciale della regione.

Dal momento che in sede di pubblicazione la legge di cui alla delibera non conteneva la disposizione censurata, e poiché l'esercizio del potere promulgativo deve avvenire in maniera unitaria e contestuale rispetto a quanto deliberato – privando di efficacia le disposizioni omesse in sede di promulgazione – l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è venuto meno (*ex plurimis*, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009).

Pertanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.